

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 26/06/2023

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento conclusi in data 24 marzo e 23 novembre 2015 nelle forme della cessione del quinto dello stipendio (n. ***791) e della delegazione di pagamento (n. ***315) a valere sul medesimo emolumento mensile – ambedue estinti anticipatamente in base ai conteggi rilasciati dall’intermediario convenuto, in virtù del debito residuo liquidato, rispettivamente, al 31 marzo e 1° dicembre 2020 – la ricorrente, insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, a mezzo del presente ricorso chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti in sede di erogazione del credito poiché divenuti privi di giustificazione causale. All’uopo l’istante quantifica l’importo preteso, pari a complessivi euro 1.503,00, in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito (n. 63 rate residue su n. 120 previste in origine in relazione al prestito n. *791 e n. 65 quote residue su n. 120 previste in origine rispetto al finanziamento n. *315); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della “curva degli interessi”.

Il ricorrente invoca, altresì, la ripetizione dell’importo versato a titolo di penale per l’estinzione anticipata (pari ad euro 194,34 per il contratto n. ***791 e ad euro 214,88 per il contratto n. ***315), la retrocessione delle rate “eventualmente versate in data successiva all’estinzione” e la rifusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l’intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente evidenziando in primo luogo la carenza della documentazione probatoria prodotta dal



ricorrente in relazione al contratto n. ***791 e, comunque, la natura *up front* delle commissioni di istruttoria di cui il cliente invoca la restituzione, in quanto remunerative di attività a maturazione immediata. In secondo luogo la resistente deduce: che con sentenza n. 263/2022 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del solo rinvio alle Disposizioni di Vigilanza contenuto nel secondo comma dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-bis, senza alterare il "distinguo" temporale introdotto dalla legge n. 106/2021 tra contratti stipulati prima e dopo il 2021, sicchè in caso di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti - come quelli oggetto di ricorso - prima dell'entrata in vigore della legge 106/21, i costi *up front* non sarebbero retrocedibili (cita, sul punto, Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21); di essere comunque disponibile, in subordine, a riconoscere al ricorrente la somma di euro 880,12 a titolo di commissione di istruttoria non maturata, di cui euro 409,65 per il contratto n. ***791 ed euro 470,47 per il contratto n. ***315, al netto delle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria (rispettivamente pari a euro 327,70 e ad euro 348,84); che per ciascun rapporto, la "commissione di estinzione anticipata" risulta *"regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies comma 2"*, ossia entro le soglie di legge.

Per i motivi esposti, l'intermediario resistente chiede all'Arbitro, in via principale, di dichiarare il rigetto del ricorso; in via subordinata, di accogliere la proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate nei termini di cui sopra.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi dei finanziamenti anticipatamente estinti rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125 sexies, TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16*



par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor").

Tracciato il quadro normativo in cui la vertenza si colloca, con riferimento al contratto di finanziamento n. ***791, l'intermediario ha eccepito la carenza probatoria da parte del ricorrente che ha omesso di fornire la documentazione negoziale e contabile necessaria per l'esame della domanda; purtuttavia, la convenuta ha colmato tale lacuna depositando copia del contratto di prestito concluso inter partes con l'accluso documento informativo (mod. S.E.C.C.I) che compendia le principali condizioni del negozio in parola.

Inoltre, per quanto non consti copia del conteggio estintivo, né della quietanza liberatoria, l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento appare pacifica tra le parti. Il ricorrente ha effettuato i propri conteggi assumendo che il finanziamento sia stato estinto in corrispondenza della 57esima rata e che l'intermediario abbia decurtato dal debito residuo la quota di costo non maturata (euro 356,12) a titolo di commissioni di istruttoria. Tali circostanze non appaiono in contestazione tra le parti. Pertanto, con riguardo al rapporto di finanziamento n. ***791, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti e delle evidenze probatorie acquisite in sede istruttoria, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per l'apprezzamento dei mortivi di doglianza.

Come detto in narrativa, il contratto CQS n. ***791 è stato stipulato in data 24 marzo 2015, prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Dalla lettura del contratto si evince, inter alia, che in sede di erogazione del credito l'intermediario ha posto a carico del cedente l'importo onnicomprensivo di euro 1.687,63 a titolo di "spese di istruttoria".

In ordine al finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. ***315 stipulato in data 23 novembre 2015, risulta similmente trattenuto - in unica soluzione in sede di erogazione del capitale - l'importo di € 1.796,51 a titolo di "spese di istruttoria".

La formulazione di ambedue le clausole istitutive delle voci di spesa in discorso evidenzia la chiara natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo, poiché convenuti in corrispettivo di attività prodromiche alla concessione dei due finanziamenti (cfr. ABF Bari, Dec. n. 14787/2020).

Per quanto innanzi, alla luce dei citati principi normativi ed ermeneutici, al netto delle riduzioni già operate, sussiste il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte non maturata dei costi addebitati a titolo di istruttoria, nei limiti di complessivi euro 720,00; somma calcolata – in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto – adottando il criterio della *curva degli interessi*, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito (n. 63 e n. 65

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate residue su n. 120 previste in origine), la cui quantificazione (con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del reclamo) trova riscontro nelle tabelle sotto riportate.

CQS n. ***791

durata del finanziamento ▶ 120		rate scadute ▶ 57		rate residue ▶ 63	
TAN ▶ 5,53%		% restituzioni			
		- in proporzione lineare 52,50%			
		- in proporzione alla quota 30,12%			

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 1.687,63	€ 886,01	€ 508,37	○	€ 356,12	€ 152,25
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
●	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 152
interessi legali	si	▼

Delegazione n. ***315

durata del finanziamento ▶ 120		rate scadute ▶ 55		rate residue ▶ 65	
TAN ▶ 4,75%		% restituzioni			
		- in proporzione lineare 54,17%			
		- in proporzione alla quota 31,63%			

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 1.796,51	€ 973,11	€ 568,20	○		€ 568,20
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
●	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 568
interessi legali	si	▼

Non meritevoli di accoglimento si palesano i restanti capi di domanda concernenti la retrocessione delle rate "eventualmente" versate in eccedenza e il rimborso della penale corrisposta per la prematura estinzione.

Con riferimento al primo aspetto, in relazione ad ambedue i contratti controversi, la pretesa non è suffragata dal benché minimo elemento probatorio (arg. ex art. 2697, cod. civ.). Ciò vale anche in ordine alla pretesa restituzione della penale asseritamente corrisposta a seguito della prematura estinzione del prestito n. CQS n. ***791, non avendo il ricorrente allegato il conteggio di chiusura e/o la quietanza rilasciati dalla banca, ovvero qualsivoglia documento equipollente atto a consentire una valutazione di sussistenza e congruità dell'addebito a tale titolo nonché i profili del presunto indebito.

Quanto al finanziamento con delegazione di pagamento n. ***315, all'esito degli approfondimenti istruttori svolti risulta che l'importo imputato a titolo di indennizzo per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'estinzione anticipata (€ 214,88) è stato correttamente liquidato dall'intermediario, in conformità al contratto e al disposto dell'art. 125-sexies, commi 2 e 3, TUB, ovvero nella misura dell'1% del debito residuo in linea capitale calcolato al netto delle deduzioni operate a titolo di interessi corrispettivi (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 11679/2021; Coll. Roma, Dec. n. 15184/2021; Coll. Napoli, Dec. n. 15374/2021; Coll. Milano, Dec. n. 14085/2021).

Non meritevole di accoglimento è, altresì, l'istanza di rifusione delle spese di assistenza professionale in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 720,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI